

REGOLAMENTO REGIONALE 21 novembre 2024, n. 9

“Regolamento attuativo dell’articolo 6 comma 1 lettera a) della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42 “Modalità di iscrizione e tenuta del registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1488 del 04/11/2024 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli e dei Mastri Birrai di Puglia

1. Il registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli è costituito da due sezioni:
 - a) sezione A: birrifici e microbirrifici artigianali;
 - b) sezione B: birrifici e microbirrifici agricoli.
2. All’interno del registro sono annotati anche i soggetti riconosciuti dalla Regione Puglia quali “Mastro birraio di Puglia” o “Mastra birraia di Puglia”, in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42 (di seguito, l.r. n. 42/2021).
3. L’iscrizione nel registro non costituisce presupposto per lo svolgimento dell’attività di birrificio e microbirrificio. Le imprese che vantano sia l’iscrizione nel registro sia il riconoscimento quale Mastro Birraio o Mastra Birraia di Puglia possono utilizzare il marchio regionale “Birra artigianale di Puglia”, come prescritto all’art. 6 comma 1, lett. c) della l.r. n. 42/2021, fermi restando gli ulteriori requisiti, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo del marchio che la Giunta regionale definirà in separato provvedimento di dettaglio.
4. L’utilizzo del termine “artigianale”, in riferimento a qualsivoglia tipologia di birrificio, è consentito in conformità alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato) e della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell’artigianato pugliese).

Art. 2

Requisiti per l’iscrizione nella sezione A) del registro

1. Possono essere iscritti nella sezione A) del registro dei birrifici, i piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall’art. 2, comma primo, lettera c) della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sede di stabilimento di produzione della birra nel territorio della Regione Puglia;
 - b) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e P.IVA con codice di attività ATECO “11.05.0 produzione di birra”;
 - c) indipendenza dal punto di vista giuridico ed economico da qualsiasi altro birrificio;
 - d) utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;

- e) assenza di operatività sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;
 - f) produzione annua di birra artigianale non superiore alla quantità di 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;
 - g) iscrizione all'albo imprese artigiane della Regione Puglia ai sensi della legge regionale 18 aprile 2023, n.7.
2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.
3. Nella sezione A) del registro, concernente i birrifici artigianali, vi è una sottosezione denominata "microbirrifici artigianali", nella quale sono iscritti i birrifici artigianali con i medesimi requisiti indicati al comma 1, la cui produzione annua non superi i 10.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione nella sezione B) del registro

1. Possono essere iscritte nella sezione B) del registro dei birrifici, le imprese agricole la cui attività di produzione della birra rientra tra le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 "Imprenditore agricolo" del Codice Civile, e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) dell'art. 2 co. 1 nonché dei seguenti:
- a) possesso del fascicolo aziendale elettronico aggiornato con le colture destinate alla produzione della birra;
 - b) utilizzo nel ciclo produttivo della birra di materie prime provenienti prevalentemente dalla coltivazione dei propri fondi, ai sensi e nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2010 e ss.mm.ii "Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32, co. 2, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi".
2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.
3. Nella sezione B) del registro, all'interno di apposita sottosezione denominata "microbirrifici agricoli", sono iscritti i birrifici agricoli aventi i requisiti indicati al comma 1, la cui produzione annua non superi i 10.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Art. 4

Pubblicità, gestione e tenuta del registro

1. Il registro ha carattere pubblico ed è istituito in formato elettronico presso la Sezione Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese del Dipartimento Sviluppo economico, già Servizio delle Attività economiche, che ne assicura la gestione e ne promuove la conoscenza. Il registro e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La Sezione Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese del Dipartimento Sviluppo Economico e la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura assicurano in modalità informatica la tenuta e l'aggiornamento, rispettivamente, della sezione A) e della sezione B) del registro provvedendo alla ricezione delle domande di iscrizione nelle sezioni del registro di rispettiva competenza, alla loro istruttoria ed alla verifica del possesso da parte dei birrifici e micro birrifici richiedenti dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 3. La Sezione Promozione del commercio provvede altresì alla ricezione delle domande per il riconoscimento del titolo di "Mastro birraio di Puglia" e di "Mastra birraia di Puglia".

Art. 5

Procedure di iscrizione nel registro

1. Con determinazione del Dirigente della Sezione Promozione del commercio, artigianato ed

internazionalizzazione delle imprese, del Dipartimento Sviluppo economico, adottata di concerto con il dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale, sono definite:

- le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, la documentazione da allegare e la relativa modulistica;
- i termini, le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria;
- il termine e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'ente di eventuali modifiche dell'attività o del venir meno di alcuno dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 2 e 3.

2. L'istruttoria delle domande di iscrizione al registro è effettuata dalla Sezione del Dipartimento competente per materia che con determinazione dirigenziale dispone l'iscrizione nella pertinente sezione del registro, dandone comunicazione al richiedente.

Art. 6

Aggiornamento del registro

1. Le imprese iscritte al registro devono comunicare tempestivamente alla Sezione del Dipartimento competente ogni modifica o variazione che intervenga nell'attività, rispetto a quanto comunicato all'atto della domanda di iscrizione. La Sezione competente verifica il mantenimento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

2. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, le Sezioni competenti per materia possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese iscritte nel registro regionale, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori agroalimentare e della produzione di birra artigianale.

3. Il registro è aggiornato con cadenza periodica annuale, fatte salve le revisioni che intervengano in esito a istanze e comunicazioni delle imprese o a verifiche e cancellazioni disposte dall'ufficio.

Art. 7

Cancellazione dal registro

1. È disposta la cancellazione dal registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o in caso di cessazione, di trasformazione o di trasferimento fuori dal territorio regionale dell'attività.

2. Il provvedimento dirigenziale che dispone la cancellazione è comunicato ai diretti interessati ed è reso pubblico tramite gli strumenti informativi a disposizione della Giunta regionale.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.